

TI_GERICHTE 17.2000.52 vom 15. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2000.52

FR: TI_GERICHTE 17.2000.52 du 15 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 17.2000.52 del 15 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha accertato che in concreto, durante la lite, _____ ha rivolto a _____ la frase “Tua madre è una puttana”, riferita alla madre di lui. La circostanza è stata confermata al dibattimento dall'agente della polizia comunale _____, intervenuto sul posto. Il ricorrente sostiene che il primo giudice, fondandosi solo su tale testimonianza e ignorando altri elementi a lui favorevoli, come la deposizione di _____, è caduto in arbitrio. Afferma inoltre di avere proferito l'epiteto non riferendosi alla suocera, bensì alla figliastra di lei, tale _____, e che nella confusione l'agente di polizia ha verosimilmente travisato il destinatario dell'ingiuria. Se non che, argomenti del genere non sono idonei a sostanziare una censura di arbitrio. In effetti il ricorrente si limita a negare di avere apostrofato di “puttana” la madre del querelante, ma la deposizione resa dal testimone _____, che ha confermato quanto dichiarato in fase istruttoria, non danno adito a dubbi, né sul contenuto della frase né sul fatto che destinataria era l'anziana madre del querelante (si veda anche l'act. 2: verbale del 4 dicembre 1999, pag. 2 in fine). Quanto alla deposizione di _____, essa riguarda i rapporti ereditari tra le parti, ma non l'accaduto del 1° dicembre 1999, episodio cui essa non ha neppure assistito.

E. 3

Il ricorrente invoca l'art. 177 n. 3 CP, asserendo che il querelante lo ha insultato per primo, provocando la sua reazione. A norma dell'art. 177 cpv. 3 CP, in effetti, il giudice può mandare esenti da pena le parti, o una di esse, se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto. Scopo della norma è di permettere al giudice di soprassedere a un'inflizione di pena se le parti si sono fatte giustizia da sé, sul luogo, e la disputa è tanto insignificante che l'interesse pubblico non richiede un'ulteriore sanzione (Trechsel , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2 a edizione, n. 8 ad art. 177 CP; DTF 82 IV 181, 72 IV 22). Analoga finalità persegue l'art. 177 cpv. 2 CP, secondo cui il giudice può mandare esente da pena il colpevole se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente. a) Dal giudizio impugnato si desume che durante l'alterco _____ ha rimproverato a _____, alludendo alla nota eredità, di avere nascosto fr. 200'000.–, e di detenere mobili non tutti suoi. _____ ha negato e ha sfidato l'antagonista a dimostrare l'accusa per mezzo del suo avvocato, soggiungendo: “I nostri soldi non devono servire per mantenere le tue amanti”. _____ ha reagito, dicendo che alla sorella di lui (cioè del querelante) egli non aveva mai fatto mancare nulla. Al che _____ ha replicato: “Qui siamo in Svizzera, non siamo in Italia, non si fa così”. _____ ha duplicato allora con la frase incriminata, proprio mentre l'anziana

madre di _____ si affacciava alla finestra dell'appartamento soprastante, attratta dalle grida dei litiganti. b) In concreto risulta, come detto, che in un crescendo di invettive _____ ha accusato _____ (sposato con sua sorella) di avere relazioni extraconiugali, biasimandolo indirettamente per le sue origini italiane. L'altro ha reagito con la frase ingiuriosa. Ora, l'esenzione di pena dell'art. 177 cpv. 2 CP si applica proprio ai casi in cui l'ingiuriato causa la reazione illecita dell'antagonista con un contegno sconveniente o reprovabile (Corboz , Les principales infractions, Berna 1997, pag. 216, n. 34 con rinvii). Contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza pag. 5, cpv. 2), non occorre che la gravità delle offese si equivalga: basta che la persona lesa abbia tenuto un comportamento riprovevole, il quale ha provocato nell'autore una comprensibile reazione violenta, manifestatasi immediatamente con l'ingiuria (Corboz , op. cit.). Nemmeno è necessario che l'autore dell'ingiuria abbia querelato il provocatore (Trechsel , op. cit. art. 177 n. 8). c) Non fa dubbio che nella fattispecie _____ ha provocato sconvenientemente _____, dicendogli che il denaro della successione non era destinato a sostenere le sue relazioni clandestine e riconducendo tale contegno adultero alle origini etniche di lui. A tale provocazione è altrettanto manifesto che il cognato ha reagito con l'ingiuria. Ciò non toglie che in sostanza le parti si siano fatte giustizia da sé, sul luogo dell'offesa, e che un'ulteriore sanzione non è di interesse pubblico. Il caso rientra dunque nelle previsioni dell'art. 177 cpv. 2 CP, il che rende superfluo domandarsi se – come asserisce il ricorrente – si ravvisino in concreto i presupposti dell'art. 177 cpv. 3 CP. È vero che il giudice non è obbligato a esentare l'autore da pena, né secondo l'art. 177 cpv. 2 CP né secondo l'art. 177 cpv. 3 CP (DTF 109 IV 43 consid. 4b). Non si vede tuttavia perché nel caso specifico il giudice dovrebbe prescindere da tale facoltà in una disputa di carattere eminentemente privato e personale, ove la persona direttamente ingiuriata (l'anziana madre di _____) ha rinunciato a presentare querela. Non che l'imputato benefici di un'assoluzione: egli è semplicemente esentato da pena. Ne segue che il ricorso dev'essere accolto entro tali limiti, con conseguente riforma della sentenza impugnata (art. 296 cpv. 1 CPP).

E. 4

Gli oneri del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza, nel senso che lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che ha determinato la cassazione (art. 15 CPP). Il ricorrente non ottiene l'assoluzione postulata in via principale, ma si vede mandare esente da pena. Appare equo ch'egli sopporti quindi la metà degli oneri processuali. Per quanto riguarda l'altra metà, trattandosi di processi di azione privata, essa potrebbe essere caricata al querelante (art. 9 cpv. 3 CPP). Nella fattispecie, nondimeno, la querela in sé appariva legittima, di modo che non si giustifica di addebitare spese a costui. L'altra metà degli oneri va posta quindi a carico dello Stato. Quanto ai costi del decreto di accusa e della sentenza impugnata, essi seguono la medesima sorte. Non si attribuiscono ripetibili all'imputato (art. 9 cpv. 6 CPP), il cui grado di vittoria è pari a quello di soccombenza. Per questi motivi, visto per sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: I. _____ è ritenuto autore colpevole di ingiuria. II. _____ è mandato esente da pena. III. _____ è rinviato a far valere le sue pretese davanti al foro civile. IV. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative al decreto di accusa n. 697/2000 del 27 marzo 2000 sono poste per metà a carico di _____ e per l'altra metà a carico dello Stato. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– relative al processo sono suddivise nella medesima proporzione. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 100.– fr. 600.– sono posti per metà a carico del ricorrente e

per l'altra metà a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: –
_____ ; – lic. iur. _____ ; – _____ ; – avv. _____ ; –
Ministero pubblico, Lugano; – Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord; –
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona; – Comando della polizia cantonale,
Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il
presidente Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi
di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.